

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 FEB. 2000

ADDI' **22 FEB. 2000**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANDRI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Matteo | " | MARRONI | Angiolo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michele | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO | Fasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

ASSENTI: BADALONI - BONADONNA - DONATO - MARRONI - META -

DELIBERAZIONE N° 664

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64. Casa di cura privata "Medicus Hotel Monteripoli", sita in Tivoli, P.le S. Giovanni di Dio - Localita' Monteripoli.



OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64. Casa di Cura privata "MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI" sita in Tivoli, P.le S. Giovanni di Dio - Località Monteripoli..

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata Legge riguardante la emanazione da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione tipologica ovvero di revoca della autorizzazione delle case di cura private già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionali del 24.2.1992, n. 21 e del 16.4.1993, n. 18, che hanno prorogato il termine fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87, rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore proroga del termine di cui al più volte citato art. 58, rispettivamente al 31.12.1994 e al 31.12.1995 sono state, la prima impugnata alla Corte Costituzionale, e la seconda rinviata all'esame del Consiglio Regionale, riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 Aprile 1996, n. 93, che impone alla Regione di definire con urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti riferiti all'art. 58 della L.R. n. 64/87, dichiarando illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96 prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

TENUTO CONTO, altresì, della propria deliberazione n. 1650/95 e della nota del 18.12.1996, prot. n. 3287/60-54, trasmessa alle AUSL, concernenti i servizi di emodialisi;

TENUTO CONTO della nota del 7 novembre 1996, prot. n. 9511, trasmessa alle Aziende USL, concernente il rinvio della istruttoria relativa alle case di cura per lungodegenti e neuropsichiatriche, nelle more della attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 1977, n. 2499 relativa ai "Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie Assistenziali - leggi regionali n. 41/93, 55/93 e regolamento regionale 6.9.1994, n. 1";

VISTA la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede l'accreditamento provvisorio delle case di cura convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accreditamento definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce presupposto indispensabile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome



Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTE le proprie deliberazioni del 6.5.97, n. 2499, del 29.12.97, n. 8668, del 24.2.98, n. 514 e del 3.3.1998, n. 645, concernenti le residenze sanitarie assistenziali, nonché la propria deliberazione del 24.3.1998, n. 1041, relativa alla presa d'atto del verbale di intesa Casa di Cura - Regione del 27.2.1998;

RITENUTO, quindi di dover provvedere con la massima tempestività alla adozione del provvedimento di conferma ovvero di revoca della autorizzazione alle case di cura per acuti, ai sensi del citato art. 58 della L.R. 64/87 e sulla base dei nullaosta espressi dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

PRESO ATTO del decreto del Medico Provinciale prot. n. 8/Corn/T/6221 del 4.7.1978 con cui la casa di cura privata "MEDICUS HOTEL M. FELICI" è stata autorizzata per la capacità ricettiva di 200 posti letto, per le specialità di medicina generale, reumatologia, neurologia, cardiologia, malattie dismetaboliche e assistenza ai lungodegenti con annessi ambulatori specialistici e di fisiokinesiterapia e della riabilitazione motoria, gabinetto di radiologia generale e neurologia, gabinetto di analisi cliniche tutti aperti al pubblico ed a scopo di accertamenti diagnostici e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 879 del 30.5.1980 con cui è stato autorizzato l'aumento della capacità ricettiva per un massimo di 260 p.l. complessivi;

PRESO ATTO, altresì, dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 305/97 del 21.2.1997, e n. 1280 del 23.09.1999 concernente la autorizzazione del Centro dialisi, in regime ambulatoriale, ubicato presso la Casa di Cura Medicus Hotel Monteripoli, ai sensi della citata deliberazione del 14.3.1995, n. 1650;

VISTO il parere del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA G di cui alla deliberazione n. 1031 del 28.11.96, trasmesso con nota prot. n. 172/DG del 28.11.96 corredato in particolare del la relazione del 14.11.96 del Servizio Igiene Pubblica della Azienda USL;

VISTO il nullaosta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA G prot. n. 247 del 25.6.1998 relativo al rilascio della conferma di autorizzazione, pervenuta in Regione in data 1.7.1998, corredata in particolare del parere favorevole del Servizio igiene Pubblica del 5.6.98 n. 2333;

VISTE le note della Azienda USL ROMA G del 31.12.98 prot.453/DIR.GEN. e del 9.2.99 prot. 56 D.A.T.;

VISTA la nota della Azienda USL ROMA G del 18.8.1999 prot. n. 560 a firma del responsabile della U.O. Interdipartimentale con la quale è stata trasmessa, in particolare ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87 la seguente documentazione: regolamento, elenco del personale, elenco delle attrezzature;

TENUTO CONTO della nota dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 12.8.98 prot. n. 6041, nonché delle successive note e incontri con la Azienda USL, tendenti al completamento e al perfezionamento dell'istruttoria ai fini della attuazione dell'art. 58 della L.R. 64/87;

VISTA la nota del 17 giugno 1998, prot. n. 1302 della Azienda USL ROMA G, relativa al servizio di ambulanza;

IL V. PRESIDENTE

G. ROSENTHAL



VISTA la nota del 13.4.1999, prot. n. 129, con la quale la casa di cura ha comunicato la variazione dell'Amministratore Unico della Società, titolare della gestione;

VISTA la nota del 10.11.1999, prot. n. 338 della Azienda USL ROMA G, a firma del Dirigente della U.O. Interdipartimentale e del Direttore DAT- DAO, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione, relativa alla casa di cura:

- planimetrie (n. 8 tavole: planimetrie generali, corpi distaccati, livello I, livello II, livello III, livello IV, livello V, tavola unica);
- relazione tecnico sanitaria;

CONSIDERATO che con la predetta nota si sottolinea che la Azienda USL aveva già espresso il parere favorevole conclusivo;

VISTA la Circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998, prot. n. 925 Sett/53/I, concernente - Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.9.1994 n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

VISTO il permesso di abitabilità rilasciato dal Comune di Tivoli in data 4.7.1973;

RITENUTO che la casa di cura debba produrre la certificazione prevista dal predetto D.P.R. n. 425/94 entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la sospensione delle attività in relazione alle variazioni di uso di alcuni locali intervenute recentemente e per le quali la Azienda USL ha comunque espresso il nullaosta;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale del 21.1.98 e 31.8.98 di L. 16.128.000, effettuato ai sensi dell'art. 58, comma 8 della L.R. n. 64/87 e della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che è stata modificata la denominazione della casa di cura in questione;

RITENUTO sulla base del nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA G. n. 247/98 e 453/98, della nota della Azienda USL del 18.8.1999, prot. n. 560 e della documentazione trasmessa dalla stessa Azienda con note successive, di poter provvedere al rilascio della autorizzazione alla casa di cura privata "MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI" all'esercizio delle attività con la caratterizzazione tipologica ad indirizzo specifico "Riabilitativo e per la tipologia medica" per la capacità ricettiva di n. 150 posti letto - con annessi ambulatori, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione riguardante i restanti 100 posti letto, già convenzionati con la AUSL ROMA G per lungodegenza, oggetto di trasformazione in R.S.A. in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del 24.3.1998, n. 1041 per i quali la Azienda USL dovrà completare la istruttoria;

VISTO l'art. 17 della Legge 15.5.1997 n. 127;

All'unanimità,

DELIBERA



Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama:

- 1) Di autorizzare parzialmente e per 149 p.l. + 2 p.l. di isolamento temporaneo, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, la casa di cura privata "MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI" sita in Tivoli - P.le S. Giovanni di Dio - Località Monteripoli gestita dalla "MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI S.r.l." con sede legale in Roma, via Torino, 122 - Codice Fiscale n. 01517120588 - Legalmente Rappresentata dal Sig. Pasquale LANCIANESE, nato a Montesilvano (PE) il 20.11.1938, in conformità al nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA G e alla documentazione trasmessa a seguito di istruttoria della Azienda stessa, di cui in premessa, che fa parte integrante della presente deliberazione, come segue - rinviando a successivo specifico provvedimento la autorizzazione relativa al funzionamento della R.S.A. nell'ambito della casa di cura - oggetto di riconversione dei 100 posti letto autorizzati e già convenzionati con la AUSL per lungodegenza:

A) TIPOLOGIA: INDIRIZZO SPECIFICO RIABILITATIVO E MEDICO

CAPACITA' RICETTIVA: 150 p.l. + 2 p.l. di isolamento temporaneo articolati come segue:

I° RAGGRUPPAMENTO RIABILITATIVO P.L. 100 (+ 1 p.l. per isolamento temporaneo al piano II - livello V)

- Unità Funzionale (R1) di Riabilitazione Motoria P.L. 30 ubicati al piano II (Livello V)
- Unità Funzionale (R2) di Riabilitazione Motoria P.L. 23 ubicati al piano II "
- Unità Funzionale (R3) di Riabilitazione Motoria P.L. 25 ubicati al piano II "
- Unità Funzionale (R4) di Riabilitazione Motoria P.L. 22 ubicati al piano II "

II° RAGGRUPPAMENTO MEDICO P.L. N. 50 (+ 1 p.l. per isolamento temporaneo al piano IV - Livello VII)

- Unità Funzionale di Medicina generale p.l. 20 ubicati al piano I (Livello IV)
- Unità Funzionale di Medicina Generale p.l. 16 ubicati al piano I "
- Unità Funzionale di Medicina generale p.l. 14 ubicati al piano I "

B) ATTIVITA' APERTE ALL'ESTERNO:

- a) Centro Dialisi: n. 15 posti, di cui n. 3 HBSAg. + ubicati al piano seminterrato (livello II). La responsabilità del centro è affidata al Dott. IANNACCI Giuseppe Roberto, nato a Foggia il 7.6.1959;

b) AMBULATORI:


- Laboratorio Analisi
- Radiologia
- T.A.C.
- Fisiokinesiterapia.

C) ALTRI SERVIZI:

- a) Trasporto infermi;
- b) Fisiopatologia cardiovascolare;
- c) Fisiopatologia respiratoria.

D) SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO:

IL V. PRESIDENTE
IL V. COORDINATORE



Amu

- Servizio Lavanderia;
- Servizio Disinfestazione e derattizzazione.

2) DEROGHE CONCESSE:

- Ampiezza dei corridoi inferiore a mt. 2.

3) L'autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI:

- A) che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la casa di cura provveda ad individuare una più idonea ubicazione per il posto letto di isolamento temporaneo (che attualmente risulta al piano IV) e dovrà provvedere ad indicare gli spazi che sono eventualmente da considerarsi in comune con la residenza sanitaria assistenziale, ai sensi della normativa vigente;
- B) che la casa di cura entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento produca il certificato di abitabilità aggiornato;

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, anche mediante produzione di eventuale documentazione, sostitutiva di quella facente parte della presente autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle direttive regionali, comporterà la decadenza della autorizzazione;

La Azienda USL competente dovrà vigilare sui richiamati adempimenti e dovrà provvedere alla relativa istruttoria dandone comunicazione alla Regione, entro i successivi 60 giorni.

4) di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la casa di cura è collegata con il Servizio Emotrasfusionale S. Giovanni Evangelista di Tivoli;

5) di prendere atto che il Direttore Sanitario della casa di cura privata "MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI" è la Dr.ssa Laura TONDI, nata a Zollino (LE) il 21.4.1948, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.R. 31.12.1987, n. 64, la quale può svolgere l'attività di cui all'art. 29 della L.R. 64/87, secondo quanto previsto dall'art. 27 ossia almeno con rapporto di collaborazione professionale coordinato e continuativo, e fino a quando non intervengano eventuali situazioni di incompatibilità rispetto alla normativa vigente, la Azienda USL ROMA G deve vigilare al riguardo;

6) di disporre che la Azienda USL ROMA G provveda a :

- indicare con precisione le attività ambulatoriali che possono essere effettuate per gli esterni e le specialità di ricovero che possono essere svolte nell'ambito del raggruppamento medico nelle singole unità di degenza (ai sensi della L.R. 64/87, art. 2 comma 4 e art. 19);
- effettuare la relativa istruttoria anche in relazione al precedente punto 3);

7) di disporre altresì:

- eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività



sanitarie, di ricovero o ambulatoriali, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

- la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";
 - è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 6 comma 1 L.R. 64/87);
 - la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;
 - venga indicato dalla Azienda USL l'organico minimo numerico del personale, medico e non medico, distinto per qualifica, separatamente previsto per le attività di ricovero e per quelle ambulatoriali (con esclusivo riferimento a quelle autorizzate con il presente provvedimento);
 - la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;
 - in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura, la Azienda USL deve prendere atto formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto, avendo cura di inviare copia dell'atto stesso, per conoscenza, all'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute;
 - la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla persistenza dei requisiti in base ai quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia.
- 8) Di prendere atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo i seguenti documenti approvati dalla predetta Azienda:

- n. 8 tavole planimetriche (all. n. 1 planimetrie generali, corpi distaccati, Livello I, livello II, Livello III, livello IV, livello V, tavola unica);
- relazione tecnico sanitaria (all. n. 2);
- elenco del personale (all. n. 3);
- regolamento interno (all. n. 4);
- elenco attrezzature (all. n. 5).



La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie di degenza o ambulatoriali in precedenza concesse, ad eccezione, provvisoriamente, dei posti letto oggetto di riconversione in R.S.A., nelle more del rilascio della specifica autorizzazione per la R.S.A..

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La presente autorizzazione riguarda solo la struttura tipologica della "casa di cura privata" e viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia,

urbanistica, ambientale e archeologica e per quanto riguarda la realizzazione della residenza sanitaria assistenziale nell'ambito della struttura stessa.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura privata l'automatico diritto all'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

La casa di cura privata "MEDICUS HOTEL MONTERIPOLI", è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.1.1997 e dalle successive modifiche e integrazioni anche a livello regionale.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15.5.97.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



28 FEB. 2000